

Codice A1610B

D.D. 23 novembre 2020, n. 658

**D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Parte III. L.R. 1 dicembre 2008 n. 32. BIELLA (BI) - Intervento: Installazione di un nuovo impianto di telefonia mobile cellulare sito in Frazione Cossilia San Giovanni - Strada Cantone Roncò e Bonino - (N.C.T. Fg. 7 Mapp. 97). Autorizzazione paesaggistica.**



**ATTO DD 658/A1610B/2020**

**DEL 23/11/2020**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO  
A1610B - Territorio e paesaggio**

**OGGETTO:** D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – Parte III. L.R. 1 dicembre 2008 n. 32. BIELLA (BI) – Intervento: Installazione di un nuovo impianto di telefonia mobile cellulare sito in Frazione Cossilia San Giovanni – Strada Cantone Roncò e Bonino – (N.C.T. Fg. 7 Mapp. 97). Autorizzazione paesaggistica.

Vista l'istanza di *omissis* pervenuta dal SUAP di Biella volta al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per l'intervento citato in oggetto;

premesso che il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), attribuisce l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche allo Stato e alle Regioni, secondo le disposizioni di cui alla Parte terza del medesimo Codice;

visto l'articolo 146 del d.lgs 42/2004, che disciplina il procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per gli interventi da realizzare nelle aree o immobili soggetti a tutela paesaggistica disponendo che la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio sia esercitata dalla regione, fatta salva la possibilità di delegarne l'esercizio, con legge, ad altri soggetti;

vista la legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 (Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"), che individua, al comma 1 dell'articolo 3, le tipologie di opere ed interventi da realizzare in ambito soggetto a tutela paesaggistica per i quali le funzioni autorizzative sono di competenza della Regione;

considerato che ai sensi dell'articolo 3 della l.r. n. 32/2008 l'intervento oggetto della presente determinazione risulta di competenza regionale;

considerato che per l'intervento oggetto della presente determinazione il Settore scrivente ha

predisposto una specifica relazione tecnica illustrativa con relativa proposta di provvedimento, regolarmente inviata al Soprintendente, ai sensi del comma 7 dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, per l'acquisizione del parere vincolante previsto al comma 5 del medesimo articolo, dando contestuale comunicazione all'interessato dell'inizio del procedimento e dell'avvenuta trasmissione degli atti al Soprintendente;

verificato che, ai sensi del comma 8 dell'articolo 146 citato il Soprintendente ha reso il parere di competenza;

constatato che è decorso anche il termine di dieci giorni dalla ricezione del parere del Soprintendente per l'eventuale riesame del parere stesso da parte della Commissione di garanzia di cui all'articolo 12, comma 1bis, della legge 29 luglio 2014 n. 106;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016,

in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento con deliberazioni della Giunta regionale n. 2/22503 del 22.9.97, n. 21-9251 del 05.05.2003 e n. 30-13616 del 22.03.2010;

vista l'istruttoria condotta dallo scrivente Settore regionale e la conseguente relazione tecnica predisposta in merito all'intervento in oggetto, che si intende recepita integralmente nella presente determinazione; (allegato 1)

visto il parere formulato dalla Soprintendenza in merito all'intervento in oggetto; (allegato 2)

dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge.

tutto ciò premesso e considerato

#### IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il decreto legislativo 42/2004, Parte III;
- l'articolo 12, comma 1bis, della legge 106/2014;
- la legge regionale 32/2008;
- la legge regionale 23/2008, articolo 17, comma 3, lettera i) ;

#### *determina*

di autorizzare, ai sensi dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, l'intervento citato in oggetto per le motivazioni e secondo le indicazioni tecniche contenute nella relazione istruttoria predisposta dal Settore regionale Territorio e Paesaggio (allegato 1) e nel parere vincolante formulato dal Soprintendente (allegato 2), che si intendono qui integralmente recepiti e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Il termine di efficacia della presente autorizzazione è stabilito dal comma 4 dell'art. 146 del D. lgs

42/2004 e si espleta per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo, fatti salvi, per le opere pubbliche o di pubblica utilità, i disposti dell'art. 46 comma 2 del D.lgs. 8 giugno 2001 n.327.

Si precisa che l'autorizzazione è rilasciata dalla Regione, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004, esclusivamente sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico dell'intervento proposto, senza altre verifiche di legittimità e non costituisce accertamento di conformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti nel Comune.

Spetta quindi all'Autorità Comunale, nell'ambito delle procedure autorizzative di competenza, garantire che l'intervento sia conforme con gli strumenti di pianificazione territoriale e con le disposizioni urbanistiche ed edilizie localmente vigenti, nonché con le disposizioni degli strumenti di programmazione, pianificazione e gestione richiamati dall'art. 3 delle norme di attuazione del Ppr.

Compete inoltre all'Autorità Comunale accertare, nel caso in cui sull'area o sull'immobile oggetto dell'intervento siano state rilasciate precedenti autorizzazioni che i relativi interventi siano stati realizzati correttamente, procedendo in caso contrario agli adempimenti richiesti dall'art. 16 (vigilanza e sanzioni) della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte secondo le modalità di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta comunicazione o dalla piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1610B - Territorio e paesaggio)  
Firmato digitalmente da Giovanni Paludi

Allegato

*Direzione Ambiente, Energia e territorio*

*Settore Territorio e Paesaggio*

*valorizzazione.paesaggio@regione.piemonte.it*

*paesaggio.territorio@cert.regione.piemonte.it*

*Segnatura di protocollo riportata nei  
metadati del sistema documentale DoQui ACTA*

*Classif. 11.100/GESPAE/771/2020A/A1600A*

*Rif. n. 65712/A1610B del 20/07/2020*

*Rif. n. 75991/A1610B del 19/08/2020*

*Rif. n. 78700/A1610B del 02/09/2020*

*Rif. n. 80280/A1610B del 08/09/2020*

## **RELAZIONE**

Oggetto: D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.  
recante Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, art. 146  
Legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 e s.m.i.  
Comune: BIELLA (BI)  
Intervento: Installazione di un nuovo impianto di telefonia mobile cellulare sito  
in Frazione Cossilia San Giovanni – Strada Cantone Roncò e Bonino - (N.C.T.  
Fg. 7 Mapp. 97)  
Istanza: [REDACTED]

Esaminata l'istanza, qui pervenuta, tramite PEC, dal SUAP del Comune di Biella in data 20/07/2020 con nota prot. 31330 del 20/07/2020 riferimento pratica: REP\_PROV\_BI/BI-SUPRO/0004247 del 28/05/2020, per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per l'intervento in oggetto, da realizzare in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi della normativa in epigrafe,

vista la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica allegata all'istanza,

visti gli atti integrativi qui pervenuti dal SUAP via PEC in data 19/08/2020 nostro prot. n. 75991, in data 02/09/2020 nostro prot. n. 78700 e in data 08/09/2020 nostro prot. n. 80280,

considerato che gli interventi previsti consistono nella realizzazione di un palo porta antenne in carpenteria metallica di altezza complessiva pari a metri 36, sul quale verranno installate 4 antenne di rice-trasmissione (una per ogni settore), di altezza pari

a circa 2.00 metri mentre gli apparati tecnici saranno installati nell'area a terra dell'impianto,

verificato che a ai sensi della legge regionale n. 32 del 1 dicembre 2008 art. 3, l'intervento in oggetto è **ricompreso** nei casi per cui la competenza a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica è in capo alla Regione (comma 1, lett. e: "[...] tralicci e ripetitori con altezze superiori a 30 metri"),

preso atto che l'intervento ricade all'interno di ambito soggetto a tutela paesaggistica ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. g) del D.Lgs. 42/2004 e sm.i. (territori coperti da foreste e boschi),

visto l'art. 146, comma 6 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.,

visto il Piano paesaggistico regionale (Ppr) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 e considerato che le prescrizioni degli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 e 46 delle norme di attuazione in esso contenute, nonché le specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettera b), del Codice stesso, riportate nel "Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte", Prima parte, sono vincolanti e presuppongono immediata applicazione e osservanza da parte di tutti i soggetti pubblici e privati,

preso atto che il Comune di Biella ha comunicato con nota prot. n. 39097 del 08/09/2020 (nostro prot. n. 80280 del 08/09/2020) di non aver predisposto il regolamento finalizzato a verificare la corretta localizzazione urbanistica e territoriale degli impianti telecomunicazione e radiodiffusione sul proprio territorio comunale,

preso atto dalle integrazioni prodotte dai richiedenti che la collocazione della nuova antenna non interferirà con la fascia spondale dei 150 metri del Torrente Oropa,

tenuto conto che l'intervento non richiede la realizzazione di nuova viabilità di servizio in quanto il nuovo impianto verrà realizzato in fregio ad una strada esistente,

considerato che l'antenna in parte verrà schermata dalla stessa vegetazione boschiva e risulterà solo parzialmente visibile dalla viabilità principale e dai principali punti panoramici e tenuto conto che non si prevedono interventi di abbattimento della vegetazione arborea,

preso atto che verrà impiegato un palo con fusto tubolare di tipologia rastremata verso l'alto, senza terrazzini intermedi e/o sommitali,

verificato che l'intervento proposto è conforme con le prescrizioni contenute negli articoli 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 delle norme di attuazione del sopraccitato Ppr,

accertato che l'intervento proposto appare compatibile con le finalità di tutela delle componenti fisico-naturalistiche dell'ambito tutelato ai sensi dell'art. 142 comma 1 lett. g) del D.Lgs. 42/2004,

considerato che le opere così come proposte non appaiono tali da recare pregiudizio alle caratteristiche paesaggistiche della località,

si esprime **parere favorevole**, ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., a condizione che:

- durante le operazioni di cantiere si preservi la vegetazione arborea esistente, prevedendo immediato risarcimento delle aree interferite;
- le aree interessate dai movimenti di terra vengano ripristinate, raccordate morfologicamente all'intorno e nuovamente inerbite in coerenza con il sito;
- la recinzione dell'area alla base dell'antenna venga realizzata con pali in legno;
- tutte le murature a vista relative all'area alla base dell'antenna vengano rivestite in pietra e/o integrate con specie arbustive impiantate alla base, in maniera di garantirne l'occultamento.

Si riporta nel seguito l'elenco della documentazione oggetto del provvedimento:

N. progr.	Descrizione elaborato	Descrizione/Nomefile
1	<i>Elaborati grafici inquadramento, stato di fatto e progetto</i>	Gobbi0904_001.PDF.P7M
2	<i>Foto-inserimenti</i>	Gobbi0904_002.PDF.P7M
3	<i>Relazione tecnico-illustrativa e paesaggistica</i>	Gobbi0904_003.PDF.P7M
4	<i>Istanza di autorizzazione</i>	Gobbi0904_008.PDF.P7M
5	<i>Assolvimento imposta bollo</i>	Gobbi0904_015.PDF.P7M
6	<i>Trasmissione istanza SUAP</i>	c_a859.REGISTRO UFFICIALE.2020.0031330.pdf
7	<i>Trasmissione documentazione integrativa SUAP</i>	c_a859.REGISTRO UFFICIALE.2020.0036092
8	<i>Istanza integrazioni e nuova denominazione ditte</i>	BI065LetteraintegrazioneW3CELLNEX
9	<i>Relazione</i>	BI065 VandornoRelazionetecnicaintegrativa

	<i>paesaggistica integrativa</i>	
10	<i>Parere Commissione locale</i>	01
11	<i>Relazione tecnica Commissione locale</i>	02
12	<i>Dichiarazione del comune</i>	c_a859.REGISTRO UFFICIALE.2020.0039097.pdf

Il Funzionario Istruttore  
*Arch. Elisa Olivero*

Il Dirigente del Settore

**Arch. Giovanni Paludi**

*Il presente documento è sottoscritto con firma  
digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.*



*Ministero per i beni e le  
attività culturali e per il turismo*

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  
PER LE PROVINCE DI BIELLA, NOVARA,  
VERBANO-CUSIO-OSSOLA E VERCELLI

Novara,

Alla Regione Piemonte  
Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio  
– Settore Territorio e Paesaggio  
territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it

e, p.c.  
Al Comune di Biella  
Pec:

Prot. n. vd. testo pec di trasmissione

Class 34.43.04/77.1

<b>AMBITO E SETTORE</b>	Tutela paesaggistica
<b>DESCRIZIONE</b>	Comune: BIELLA Oggetto dell'intervento: Installazione Stazione Radio Base per rete di telefonia mobile Indirizzo: Frazione Cossila San Giovanni - N.C.T. Fg. 7 part. 97
<b>DATA RICHIESTA</b>	Data di arrivo richiesta: 10.09.2020 (vs. prot. 81174 del 10.09.2020) Protocollo entrata richiesta: n. 10465 del 11.09.2020
<b>RICHIEDENTE</b>	[REDACTED] - Privato
<b>PROCEDIMENTO</b>	AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA (art. 146 D.Lgs. 42/2004)
<b>PROVVEDIMENTO</b>	Tipologia dell'atto: PARERE VINCOLANTE Destinatario: Regione Piemonte - Pubblico

Con riferimento alla richiesta presentata alla competenza di questo Ufficio per gli effetti delle norme citate in oggetto;

Considerato che la località interessata dall'intervento ricade in area tutelata ai sensi dell'art. 142 comma 1 lettera g) del D. Lgs 42/2004, così come da ricognizione effettuata dal Piano Paesaggistico Regionale approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 233-35836 del 03.10.2017;

Vista la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica allegata all'istanza, nonché vista la documentazione integrativa trasmessa;

Preso atto di quanto indicato nella relazione paesaggistica: "nel raggio di 100 m dal luogo d'installazione della SRB non è presente altro impianto di telecomunicazioni";

Esaminata e attentamente considerata la relazione trasmessa dalla Regione Piemonte in adempimento all'art. 146 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i., condividendone quanto espresso in relazione alla materia strettamente paesaggistica;

Valutato che l'intervento così come proposto non appare tale da recare pregiudizio alle caratteristiche paesaggistiche, questa Soprintendenza, per quanto di competenza, ai sensi delle norme richiamate e delle altre vigenti **esprime parere favorevole** alle opere proposte, facendo proprie le prescrizioni impartite nella nota citata dalla Regione Piemonte, Settore Territorio e Paesaggio, nel rispetto delle seguenti vincolanti prescrizioni:

- al fine di evitare l'installazione di nuove antenne, si richiede che tale infrastruttura possa essere utilizzata per eventuali future richieste, avanzate anche da altri gestori telefonici;
- considerato che l'intervento risulterebbe visibile da più punti della viabilità a margine di Pralungo (via Garibaldi e via Marconi) si richiede, se tecnicamente possibile, di abbassare significativamente l'altezza complessiva dell'antenna;
- a "fine vita impianto" venga rimossa l'intera Stazione Radio Base e ripristinato lo stato dei luoghi.

Si trattiene agli atti la documentazione pervenuta, rimanendo in attesa di copia del provvedimento autorizzativo.

Il Responsabile dell'Istruttoria  
arch. [REDACTED] ina Brustio

**IL SOPRINTENDENTE *ad interim***

Arch. [REDACTED]



Ministero  
per i beni e le  
attività culturali  
e per il turismo